

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982.

Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.

G. U. n. 98 del 9 aprile 1982.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Considerata la necessità di aggiornare e modificare il decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 dell'8 novembre 1965), contenente l'elenco dei depositi e industrie pericolosi soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi;

Decreta:

I locali, "le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose i cui progetti sono soggetti all'esame e parere preventivo dei co-mandi provinciali dei vigili del fuoco ed il cui esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del « Certificato di prevenzione incendi », nonché la periodicità delle visite successive, sono determinati come dall'elenco al-legato che, controfirmato dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, forma parte integrante del presente decreto.

I responsabili delle attività soggette alle vi-site ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al presente decreto. hanno l'obbligo ,di richiedere il rinnovo del Certificato di prevenzione incendi » quando vi -sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione -dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogniqualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate, indipendente-mente dalla data di scadenza dei certificati già rilasciati.

La scadenza dei « Certificati di prevenzione incendi » già rilasciati e validi alla data di emanazione del presente decreto, dovrà intendersi' modificata secondo i nuovi termini ,da questo previsti.

Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, dovrà essere rilasciato un unico « Certificato di prevenzione incendi » relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *GaZzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Roma, addì 16 febbraio 1982

Il Ministro dell'interno

ROGNONI

*Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato*

MARCORA

ELENCO DI DEPOSITI E INDUSTRIE PERICOLOSE SOGGETTI ALLE VISITE ED AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4 DELLA LEG-GE 26 LUGLIO 1965, N. 966).

Periodicità

Attività della visita (in anni)

1) Stabilimenti ed impianti ove si producono 3 e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a

50 Nmc/h

- 2) Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h
- 3) Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
 - a) compressi:
 - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc . 6 per capacità complessiva superiore a 3 2mc
 - b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) :
 - per quantitativi complessivi da 75 a 6 500 kg
 - per quantitativi complessivi superiori a 3 500 kg
- 4) Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi:
 - a) compressi:
 - per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 3 2mc
 - b) disciolti o liquefatti:
 - per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc 6 per capacità complessiva superiore a 3 2mc
- 5) Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi:
 - a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc
 - b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc

Periodicità

Attività. della visita (in anni)

- 6) Reti di trasporto e distribuzione di gas combu- u.t.. bustibili, compresi quelli di origine petroli- fera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar
- 7) Impianti di distribuzione di gas combusti- 6 bili per autotrazione
- 8) Officine e laboratori con saldatura e taglio 6 dei metalli utilizzando gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti
- 9) Impianti per il trattamento di prodotti orto- 6 frutticoli e cereali utilizzando gas combu- stibili
- 10) Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi 6
- 11) Aziende per la seconda lavorazione .del vetro 6 con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
- 12) Stabilimenti ed impianti ove si producono 3 e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità fino a 65° C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
- 13) Stabilimenti ed impianti ove si producono 3 e/o impiegano liquidi combustibili con pun- to di infiammabilità da 65°C a 125°C,. per quantitativi globali in ciclo o in -deposito superiori a 0,5 mc
- 14) Stabilimenti ed impianti per la preparazio- 6 ne di olii lubrificanti, olii diatermici e simili
- 15) Depositi di liquidi infiammabili e/o cornbustibili per uso industriale, agricolo, artigianale e privato:
per capacità geometrica complessiva da 0,5 6 a25mc
per capacità geometrica complessiva supe- 3 riore a 25 mc
- 16) Depositi e/o rivendite di liquidi infiamma- bili e/o combustibili per uso commerciale: per capacità geometrica complessiva da 0,2 6 a 10 mc per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 3
- 17) Depositi e/o rivendite di olii 'lubrificanti, 6 di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc.
- 18) Impianti fissi di distribuzione di benzina, 6 gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e . privato con o senza stazione di servizio
- 19) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 Impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg
- 20) Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili: con quantitativi da 500, e 1.000 kg 6 con quantitativi superiori a 1.000 kg . 3
- 21) Officine o laboratori per la verniciatura con 6 vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
- 22) Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60 % in volume:
con capacità da 0,2 a 10 mc6
con capacità superiore a 10 mc3

Periodicità

Attività della visita (in anni)

- 23) Stabilimenti di estrazione con solventi in- 3 fiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc
- 24) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici
- 25) Esercizi di minuta vendita di sostanze esplo- 6
denti di cui ai decreti ministeriali 18 otto-
bre 1973 e 18 settembre 1975, e successive
modificazioni ed integrazioni
- 26) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizza-tori
- 27) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici
- 28) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili
- 29) Stabilimenti ed impianti ove si produce 3 acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60 % di perossido di idrogeno
- 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi . . . 6
- 31) Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo
- 32) Stabilimenti ed impianti per la macinazione 3 e la raffinazione dello zolfo
- 33) Depositi di zolfo con potenzialità superiore 6 a 100 q.li
- 34) Stabilimenti ed impianti ove si produce, 3 impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio
- 35) Mulini per cereali ed altre macinazioni con 6 potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi
- 36) Impianti per l'essiccazione dei cereali e di 6 vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato
- 37) Stabilimenti ove si producono surrogati del 6 caffè
- 38) Zuccherifici e raffinerie dello zucchero . . 6
- 39) Pastifici con produzione giornaliera supe- 6 riore a 500 q.li
- 40) Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li
- 41) Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o 6 detiene foglia di tabacco con processi di

Periodicità
Attività della visita (in Anni)

essiccazione con oltre 100 addetti conq uantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li
42) Stabilimenti ed impianti per la produzione 6 della carta e des cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li

43) Depositi di carta, cartoni e prodotti carto- 6 tecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li

44) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 6 impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche,. eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li

45) Stabilimenti ed impianti ove si producono, 3 impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg

46) Depositi di legnami da costruzione e da lavoro-razione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini:

da 50 a 1.000 q.li 6

superiori a 1.000 q.li 3

47) Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:

da 50 a 1.000 q.li 6

oltre 1.000 q.li 3

48) Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi:

da 50 a 1.000 q.li 6

oltre 1.000 q.li 3

49) Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:

da 25 a 75 addetti 6

oltre 75 addetti 3

50) Stabilimenti ed impianti per la preparazione 6 del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in .deposito pari o superiori a 50 q.li

51) Teatri di posa per le riprese cinematografici- 6 che e televisive

52) Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa 6 delle pellicole cinematografiche

53) Laboratori di attrezzerie e scenografie 6 teatrali

54) Stabilimenti ed impianti per la produzione, 6 lavorazione e rigenerazione della gomma, . con quantitativi superiore a 50 q.li

55) Depositi di prodotti della gomma, pneuma- 6 tici e simili con oltre 100 q.li

Periodicità

Attività della visita (in anni)

- 56) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
- 57) Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li
- 58) Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li
- 59) Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di sol-venti ed altri prodotti infiammabili
- 60) Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500
- 61) Stabilimenti ed impianti per la fabbrica- zinne di cavi e conduttori elettrici isolati
- 62) Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li
- 63) Centrali termoelettriche 3
- 64) Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw
- 65) Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc.
- 66) Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli
- 67) Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze
- 68) Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli
- 69) Cantieri navali con oltre cinque addetti . . 6
- 70) Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
- 71) Stabilimenti per la costruzione di carrozze e rimorchi • per autoveicoli con oltre cinque addetti
- 72) Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti
- 73) Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti
- . 74) Cementifici 3
- 75) Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)

Periodicità

Attività della visita (in anni)

- 76) Esercizi commerciali con detenzione di so- 6 stanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)
- 77) Autorimesse di ditte in possesso di autoriz- 6 zazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704)
- 78) Impianti di deposito delle materie nucleari, 6 escluso il deposito in corso di spedizione
- 79) Impianti nei quali siano detenuti combu- 6 stibili nucleari o prodotti o residui radio-attivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)
- 80) Impianti relativi all'impiego pacifico del- 6 l'energia nucleare ed attività che comportano pericoli ,di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
 - reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
 - impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
 - impianti per la separazione degli isotopi;
 - impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti
- 0) Stabilimenti per la produzione di sapone, 3 di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri pro-dotti affini
- 1) Centrali elettroniche per l'archiviazione e u.t. e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti
 - 2) Locali di spettacolo e di trattenimento in 6 genere con capienza superiore a 100 posti
 - 3) Alberghi, pensioni, motels, dormitori e si- 6 mili con oltre 25 posti-letto
 - 4) Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, 6 accademie e simili per oltre 100 persone presenti
 - 5) Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 6 posti-letto
 - 6) Locali adibiti ad esposizione e/o vendita 6 all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi
- 7) Locali adibiti a depositi di merci e mate- 6 riali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq
- 8) Aziende ed uffici nei quali siano occupati u.t. oltre 500 addetti
- 9) Edifici pregevoli per arte o storia e quelli u.t. destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA RE-PUBBLICA 29 luglio 1982, n. 577.

Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.

G. U. n. 229 del 20 agosto 1982.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione; -

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta: .

È approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, visto dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1982 PERTINI
SPADOLINI – ROGNONI – DI GIESI

Visto, il Guardasigilli: _ DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

REGOLAMENTO CONCERNENTE « NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI
» IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406.

Titolo I

FINALITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI

Art. 1.

Obiettivi e competenze

La prevenzione, incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2. *Definizione.*

Per « prevenzione incendi » si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui

ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art. 3.

Principi di base e misure tecniche fondamentali

Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnico scientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

- 1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
- 2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;
- 3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art. 4.

Collegamenti

*con le normative antinfortunistiche
e con il Servizio sanitario nazionale*

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978,

n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Art. 5.

Collegamenti con organismi internazionali.

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative della Comunità economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Art. 6.

Collegamenti con organismi nazionali

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art. 7.

Attività formative

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati conseguiti. Tale attività formativa potrà comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in

varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

Titolo II

SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI

Art. 8.

Attività di prevenzione incendi

Il servizio di prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:

organizzazione e programmazione centrale e periferica del servizio;

predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali;

studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali, strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;

designazione in organi collegiali centrali e periferici, interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;

esame di progetti di costruzioni e di installazioni industriali e civili;

accertamenti .sopraluogo (visite tecniche).

Art. 9.

Competenze degli organi centrali

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di prevenzione incendi;
- b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
- c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di cui all'articolo 10;
- d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 4;
- e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di documentazione, statistica e informazione inerenti la prevenzione incendi;
- f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato centrale tecnico-scientifico.

Art. 10.

*Comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi*

È istituito, con decreto del Ministro dell'Interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

- dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
- da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
- da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;
- da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno;
- da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- da un funzionario designato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;
- da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- da un funzionario designato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- da un tecnico designato dal Ministero dei Lavori Pubblici;
- da un ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Ingegneri;
- da un architetto designato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli Architetti;
- da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'Industria, del Commercio, dell'Agricoltura e dell'Artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
- da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- da un rappresentante della piccola industria » ed uno della « proprietà edilizia D.

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive,

viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art. 1 i a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 11.

Competenze

*del comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi*

Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

- a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
- b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
- c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
- d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
- e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concorso di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti 'al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 12.

Attività di studio, ricerca e sperimentazione

Per la promozione . e l'attuazione -degli - studi, della ricerca e sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi . ed esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende che operano nel settore della ricerca.

Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il complesso delle attività 'di studio, ricerca e sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi, anche ai fini delle « omologazioni » di macchinari, impianti e attrezzature.

Art. 13.

Esame dei progetti

I competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e B del decreto' del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici. di prevenzione. incendi, tenendo presenti le finalità ed i -principi 'di base 'di cui al precedente art.. 3 e. le esigenze funzionali e costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti, ecc.

Il motivato parere in merito all'esame ; preventivo dei progetti deve essere comunicato agli interessati entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di perfezionamento della richiesta medesima.

Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali ' formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai competenti

organi sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.

Art. 14.

Visite tecniche

Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti sopraluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a controllo.

Gli accertamenti sopraluogo possono essere effettuati:

- a), su richiesta degli interessati per procedere al controllo dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti ai controlli stessi;
- b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
- c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale pericolo segnalate o comunque rilevate;
- d) per procedere a controlli « a campione », in base a disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, gli accertamenti sopraluogo sono effettuati da una commissione -Composta da tre esperti in materia, designati dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 15.

Adempimenti di enti e privati

Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:

- 1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo

di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;

2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;

3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

0) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del decreto ;del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi del-l'art. 37 del decreto del Presidente della Re-pubblica 27 aprile 1955, n. 547;

1) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla commissione di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della manifestazione.

Le richieste di approvazione dei progetti

e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti ,di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione,

Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare

e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.

Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.

Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.

Art. 16.

Compiti dei comandi provinciali

I comandi provinciali dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al funzionamento del servizio di prevenzione incendi.

A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche mediante la programmazione del controllo delle attività con sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi centrali del Corpo.

..Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rilasciano il « certificato di prevenzione incendi » di cui al successivo: art. 17 anche per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.

Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 17.

Certificato di prevenzione incendi

Il certificato di prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a controllo è Conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente.

Art. 18.

Procedure di prevenzione incendi

Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi professionali.

L'esito degli accertamenti sopraluogo svolti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando provinciale.

Nella fase preliminare ,di progettazione i comandi provinciali dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei professionisti e degli operatori privati 'per la individuazione delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di sicurezza antincendio. ,

Art. 19.

Competenze

degli ispettori regionali o interregionali

Gli ispettori regionali o interregionali:_. a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito della regione di competenza, ai fini di assicurare - l'uniformità dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni

procedurali emanate dagli organi tecnici cen=trali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

b) avanzano proposte e suggerimenti de-sunti in base allo svolgimento del servizio, di prevenzione incendi in sede regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;

c) presiedono: i comitati tecnici regionali di cui al successivo art. 20;

d) procedono all'esame, dal punto di vi-sta ,della prevenzione incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica di . installazioni od. impianti di particolare. rilevanza o. che :presentino, per le tecnologie, adottate, alti livelli di rischio, per i successivi adempi-menti, sentito in proposito il parere del comitato tecnico regionale e . secondo quanto sarà previsto dalla direttiva CEE; ,a tal fine i . progetti dovranno essere corredati' anche di studi analitici di sicurezza e. di affidabilità de-gli impianti di processo e dei sistemi di protezione;

e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali del .Corpo nazionale ,dei vigili del _fuoco sulle istanze di deroga, di cui all'art. 21;

f) ai sensi dell'art. 107, secondo : comma, dei .. decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne .disciplinano la composizione.

Con. decreto del Ministro dell'interno; su proposta degli organi tecnici centrali del Corpo *nazionale dei- vigili del fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività de-mandate, per l'esame, agli ispettori regionali o interregionali.

Art. 20.

*Comitato tecnico regionale o interregionale
per la prevenzione incendi*

Presso l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, *con il compito* di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli insediamenti industriali e *gli impianti* di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all'art. 14.

Il comitato è composto dei seguenti membri:

un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;

un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;

un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.

Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.

In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.

Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, "per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.

Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato dall'ispettore.

Art. 21.

Deroghe

Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare

motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.

Art. 22.

Fino a quando non entreranno in vigore le norme e specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto, si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di prevenzione incendi attualmente in vigore.

Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689 e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 aprile 1982, n. 98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale medesimo.

Art. 23.

Con successive norme regolamentari si provvederà a determinare una nuova ed organica - disciplina delle procedure per l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento della previsione : espressa dall'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406.

11 Ministro dell'interno
ROGNONI